

**Determinazione direttoriale n. 81 del 24 LUGLIO 2023: Rettifica Determinazione Direttoriale n. 69 del 30.06.2023**

## **IL DIRETTORE UNICO**

**PRESO ATTO** del D.I. n. 69/2022 notificato in data 6.09.2022, divenuto definitivo per mancata opposizione, con il quale si ingiungeva al Consorzio di Bonifica Interno il pagamento di € 4.448,00 a titolo di rimborso spese di viaggio all'ex Commissario Regionale Dott. Sergio Iovenitti dal 21.02.2020 al 18.08.2020 oltre spese di lite;

**VISTA** la richiesta di pagamento pervenuta con nota del 8.06.2023;

**VISTO** l'art. 6 della L.R. n. 45/2019 che al punto 9 stabilisce "sono rimborsate le spese di viaggio se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Consorzio di Bonifica;

**VISTO** il foglio delle presenze, agli atti vistato per la regolarità amministrativa e contabile dal quale risulta che il Commissario Regionale dott. Sergio Iovenitti, residente in Tempera (L'Aquila) si è recato presso la sede del Consorzio di Bonifica Interno, in Pratola Peligna, Via Trieste n. 63, dal 21 febbraio 2020 al 18 agosto 2020 e che la distanza percorsa giornalmente è pari a 55 km;

**VISTA** la Delibera Commissariale n. 96 del 3.11.2023 con la quale veniva impegnata e liquidata la somma di € 4.448,00 quale importo da corrispondere ai sensi dell'art. 6 punto 9 della L.R. 45/2019 a titolo di rimborso chilometrico all'ex Commissario Regionale dott. Sergio Iovenitti cap. di spesa n. 01.1.1.80 denominato "Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al Commissario" dell'esercizio 2020;

**CONSIDERATO** che, vista la necessità di dare copertura alla somma eccedente, con determina n. 69 del 30.06.2023 erroneamente veniva impegnata, liquidata e pagata unicamente la somma di € 967,92 a titolo di spese legali e non anche la somma di € 84,36 a titolo di interessi e rivalutazione al 30.04.2023 come quantificato dal legale di controparte;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di dare copertura all'ulteriore somma di € 84,36 a titolo di interessi e rivalutazione al 30.04.2023 al fine di poter liquidare correttamente le somme in favore dell'ex Commissario Regionale dott. Sergio Iovenitti;

**DATO ATTO** che trattasi di passività pregresse, così come chiarito dai pareri della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, del 19 luglio 2013 e del 23 febbraio 2015, e di cui si riporta lo stralcio seguente: "Accanto a quelli definibili tecnicamente "debiti fuori bilancio", si collocano le c.d. passività pregresse" o arretrate, spese che, a differenza dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell'art.183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 TUEL). Proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali, n.441/2012/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria dispesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art.193TUEL)";

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 33/2021/PAR Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna, con la quale è stato ribadito che "Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, Quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all'esito dell'assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla

*voluntas* che all'*auctoritas* del soggetto che ha assunto l'obbligazione per conto dell'ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo"

**CONSIDERATO** che la spesa trova copertura sulla competenza del cap. 722 "SPESE PER SOPRAVVENIENZE PASSIVE" del bilancio di previsione 2023;

**VISTA** la delibera del Commissario Regionale n. 10 del 30.01.2023 con cui è stato affidato al Direttore Unico l'adozione dei provvedimenti attuativi per la gestione ordinaria entro i limiti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2023, nonché la delega per la sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna conseguenti ai provvedimenti di aggiudicazione;

**VISTO** il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 approvato con delibera del Commissario Regionale n. 8 del 27.01.2023;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** il provvedimento di nomina di Direttore Unico di cui alla deliberazione commissariale n. 97 del 13.11.2020 e successive proroghe disposte con deliberazione commissariale n. 47 del 14.05.2021 e n. 25 del 20.05.2022;

**VISTI** gli articoli 57 e 58 dello statuto consortile assume la seguente

#### **DETERMINAZIONE**

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/90;
2. di impegnare, liquidare e pagare in favore del Dott. Sergio Iovenitti la somma complessiva di €. 84,36 sulla competenza del cap. 722 "SPESE PER SOPRAVVENIENZE PASSIVE" dell'esercizio 2023;
3. di dare mandato al settore ragioneria di rettificare gli ordinamenti di pagamento già emessi al fine di allineare la contabilità in coerenza di quanto stabilito con i richiamati provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento;
4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE UNICO  
F.to Dott. Stefano Tenaglia

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo del Consorzio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente in data 25/07/2023 a norma dell'art. 50 del vigente statuto e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

IL DIRETTORE UNICO  
F.to Dott. Stefano Tenaglia

---